Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 23 marzo 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 866

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 3 febbraio 1951, n. 164.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . . Pag. 867

LEGGE 3 febbraio 1951, n. 165.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche . . . . . . Pag. 868

LEGGE 14 febbraio 1951, n. 166.
Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali. Pag. 871

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.
Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione « Avv. Alfredo Svampa », con sede in Bologna, e approvazione dello statuto Pag. 871

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1950.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della cannoniera « Giovannini » . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1951.
Suddivisione in sezioni censuarie del territorio del comune di Nibbiano (Piacenza) . . . . Pag. 872

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1951.
Modificazione al decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, riguardante la revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini della determinazione del grado di segretario . Pag. 872

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1951.
Caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale . Pag. 872

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1951.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali ». Pag. 873

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1951.
Cessazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, riguardante la pesca nelle acque dolci della provincia di Lucca Pag. 873

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Ortona (Chieti) la donazione di un'area di terreno Pag. 874

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 874

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 874

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 874

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Livenza in comune di Portobuffolè (Treviso). Pag. 874

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . Pag. 874

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione dell'ufficio fonotelegrafico di Marruci, frazione del comune di Pizzoli (L'Aquila) . . . . Pag. 874

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Combattenti » del Vomero, con sede in Napoli. Pag. 874

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Del Melfa » in Roccasecca e nomina del liquidatore Pag. 874

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio provinciale cooperative di produzione e lavoro », con sede in Genova . Pag. 874

Scioglimento della Società cooperativa tra spedizionieri, rappresentanti e commessi « C. Colombo » in Genova. Pag. 874

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 875

Regione Trentino Alto-Adige: Ripristino di cognomi nella forma tedesca . . . . Pag. 875

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Concorso per il conferimento di undici borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi Pag. 876

Ministero di grazia e giustizia: Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore Pag. 877

Prefettura di Arezzo: Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 880

Prefettura di Cosenza: Graduatoria del concorso a sedici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza Pag. 880

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 180.

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAUTASSO Andrea di Giuseppe e di Longo Caterina, da Bra (Cuneo), classe 1911, capitano di complemento, partigiano combattente. — Promotore ed animatore della resistenza nell'alta Val d'Aosta costituì, organizzò e guidò al combattimento le formazioni partigiane ivi operanti per tutto il corso della guerra di liberazione. Con una serie di audaci azioni disarmava i presidi che il nemico aveva disposto nella zona, ed occupava con i suoi uomini un largo tratto di territorio e numerosi villaggi montani che avevano chiesto protezione. Attaccato da soverchianti forze tedesche, resisteva accanitamente, a capo di un piccolo gruppo di partigiani, alla pressione del nemico, e permetteva così al grosso delle formazioni di ripiegare ordinatamente verso posizioni di sicurezza. — Val d'Aosta, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

LUZZATI Goffredo di Aldo e di Cogliolo Ginetta, da Genova, classe 1921, caporale di artiglieria, partigiano combattente. — Ispettore di zona, esplicava intensa attività organizzativa ed informativa, contribuendo efficacemente al potenziamento delle formazioni partigiane dipendenti. Catturato nel corso di un rastrellamento nemico, e tradotto nelle carceri di Alessandria, benchè sottoposto a sfibranti interrogatori, a minaccie ed a sevizie, manteneva contegno fermissimo. Evaso audacemente insieme con alcuni compagni, tornava immediatamente al suo posto di combattimento in montagna, che teneva con valore fino al termine della guerra di liberazione. — Appennino Piacentino Parmense, dicembre 1943-aprile 1945.

MISURIELLO Antonio fu Giuseppe, classe 1902, appuntato di finanza, partigiano combattente. — Aderendo al Movimento clandestino di resistenza, si valeva della sua perfetta conoscenza dei luoghi per favorire lo sbarco e l'imbarco di emissari alleati lungo la costa ligure, e per provvedere al trasporto e all'occultamento di materiale bellico di provenienza anglo-americana. Arrestato, sottoposto a duro trattamento, inviato quindi in un campo di concentramento tedesco, in ogni circostanza sapeva mantenere contegno fermissimo, esempio fino al termine della guerra di coraggio e di fedeltà alla causa della Patria e della libertà. — Genova-Voltri, Fossoli, Germania, settembre 1943-aprile 1945.

PANIZZONE Mario di Giovanni e di Taverna Firmina, da Trivero (Vercelli), classe 1916, alpino, partigiano combattente. — Evaso da un campo di concentramento tedesco, entrava senza esitazione, al seguito di un generale italiano, nelle file della resistenza francese. In numerose azioni di sabotaggio e di guerriglia contro posti blocco, presidii e installazioni militari del nemico, sempre dava belle prove di coraggio e di capacità militare, guadagnandosi la fiducia incondizionata e la stima dei compagni di lotta. — Vosgi e Valle della Mosa, giugno-settembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

BIZZI Libero di Virginio e fu Massarutti Giustina, da Udine, classe 1917, maresciallo A.A., partigiano combattente. — Fin dagli inizi del movimento di liberazione si distingueva per attività informativa ed organizzativa. Entrato a far parte di formazioni partigiane, partecipava a numerosi combattimenti, rivelando, per tutto il corso della campagna, belle doti di soldato e di patriota. — Veneto, ottobre 1943-aprile 1945.

DIOGUARDI Salvatore di Leonardo, carabiniere, partigiano combattente. — Capo pattuglia partigiano, in numerosi combattimenti si distingueva per coraggio, decisione, fermezza di carattere. Promosso comandante di distaccamento, benchè il reparto fosse duramente provato dalle avverse condizioni atmosferiche e dai continui attacchi dell'avversario, sapeva tener uniti i suoi uomini e guidarli abilmente attraverso gravi difficoltà. — Monti Lessini, Milano, luglio 1944-aprile 1945.

PAPA Giuseppe di Salvatore e di Gallaro Carmela, da Siracusa, classe 1917, partigiano combattente. — Arruolatosi in una formazione partigiana, si distingueva per entusiasmo e spirito combattivo. Nei giorni della liberazione di Firenze, ferito durante un contrattacco, ricusava di allontanarsi dalla linea e rimaneva al suo posto di combattimento fino a quando il nemico era costretto a ripiegare. — Firenze, 11 agosto 1944.

PETRUCCI Pietro di Giovanni e di Petrucci Giuseppa, da Abetone (Pistoia), classe 1922, guardia di finanza, partigiano combattente. — Comandante di un reparto partigiano, guidava i suoi uomini in numerosi combattimenti, dimostrando belle doti di coraggio e di iniziativa. Nel corso di un duro rastrellamento effettuato da superiori forze nemiche, alla testa del suo plotone si portava dove più aspra era la lotta, contribuendo, col suo comportamento, a ristabilire la situazione. — Piemonte, giugno 1944-aprile 1945.

RIZZI Mario fu Ernesto e fu Pozzi Luigia, da Carpaneto (Piacenza), classe 1908, maresciallo di artiglieria, partigiano combattente. — Entrato a far parte di una formazione partigiana, si distingueva per doti di coraggio e di iniziativa, che gli valevano la nomina a vice commissario di brigata e, in seguito, ad intendente di divisione. In dure circostanze dimostrava sprezzo del pericolo e capacità di comando. — Val del Fure, agosto 1944-aprile 1945.

SOLINAS Antonio fu Giovanni e di Carros Teodora, da Oliena (Nuoro), classe 1908, carabiniere, partigiano combattente. — Entrato a far parte di una formazione partigiana operante in montagna, in numerose circostanze e particolarmente nei combattimenti del « Solio » e di « Case Brusà », dava ripetute prove di valore e di tenacia. — Val di Corio, Val di Lanzo, giugno 1944-aprile 1945.

STELLA Celestino di Adamo e fu Gilardi Caterina, da Stresa Borromeo, classe 1905, carabiniere, partigiano combattente. — Entrato a far parte di una formazione partigiana in numerosi combattimenti e particolarmente nella difesa delle valli di Corio e nelle azioni del Solio e dei Boschi di Barbasia, dava ripetute prove di coraggio, di tenacia e di intelligente e decisa iniziativa. — Val di Corio Canavese, luglio 1944-7 aprile 1945.

(5429)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1951, n. 164.

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — E' soppresso l'ultimo comma.

Art. 3. — E' soppresso l'ultimo comma.

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni. Il provveditore può, con suo decreto, stabilire la competenza per materia o per territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

b) il vice provveditore;

c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonchè l'architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo;

e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

f) un avvocato dello Stato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dal Ministero dell'interno.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti competente per materia.

Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal provveditore ».

Art. 6. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di progetti già approvati dal provveditore, il cui importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna modifica tecnica, venga a superare i limiti di competenza del provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del provveditore, previo parere dell'ispettore generale del Genio civile sulle variazioni dei prezzi ».

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Entro lo stesso termine il provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi.

Il provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

E' attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia.

Ferma restando la competenza degli uffici del Genio civile, è attribuita altresì alla competenza dei provveditori la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal provveditore spetta ai capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani

regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonchè di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi ».

Art. 15. — E' sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto ».

Art. 16. — Il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi del precedente comma, è costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato tecnico amministrativo, con le modalità di cui al precedente art. 5. Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato esistente per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

All'ultimo comma sono soppresse le parole: « ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto ».

Art. 18. — E' sostituito dal seguente:

« Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per i lavori pubblici, su parere di uno speciale Comitato costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduto dal sottosegretario e di cui fanno parte il presidente ed i presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 20. — E' sostituito dal seguente:

« Le disposizioni richiamate all'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani da eseguire in concessione provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano riportato parere favorevole in linea tecnica dell'ispettore generale del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50 milioni.

Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna ».

Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

Art. 2.

Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — E' sostituito dal seguente:

« L'articolo 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente:

I provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Durante l'incarico i provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Scelba — Vanoni — Pella — Gonella — Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 3 febbraio 1951, n. 165.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare

superi le lire 50.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000 ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;

e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 4. — Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei la-

vori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000 ».

Art. 4-*bis* (nuovo). — « I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera *d*), e 4 lettera *b*), si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« A parziale modifica dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere, nonchè gli ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati sono competenti a pronunciarsi:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire nella circoscrizione del Provveditorato a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo tra lire 25.000.000 e lire 50.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra lire 50.000.000 e lire 100.000.000 di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni, da altri enti e da privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori, in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti relativi a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato e sulle questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi prezzi, sempreché si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Comitato ovvero quando importano una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

e) sui progetti esecutivi di stralcio di qualunque importo, tecnicamente corrispondenti a quelli generali o di massima già approvati in linea tecnica dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cui esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;

f) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni ed i pareri dei provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale ».

Art. 6-*bis* (nuovo). — « I provveditori alle opere pubbliche, sotto la propria responsabilità, con propri decreti approvano:

a) previo parere favorevole dell'ingegnere capo o dell'ispettore generale del Genio civile i progetti per lavori, forniture e prestazioni d'importo non superiore a lire 25.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia e quelli d'importo non superiore a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, i progetti d'importo superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema dell'appalto-concorso.

I provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di approvare sotto la propria responsabilità transazioni relative a vertenze sorte con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, qualora ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 10.000.000, purchè sulle vertenze abbiano espresso parere favorevole l'ispettore generale del Genio civile ovvero il Comitato tecnico-amministrativo per gli affari che eccedano la competenza dell'ispettore generale ».

Art. 9. — Le parole: « articoli 6 e 7 », sono sostituite dalle altre: « articoli 6, 6-*bis* e 7 ».

Art. 11. — E' soppresso.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Scelba — Pella — Vanoni — Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 14 febbraio 1951, n. 166.
Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952 per la esecuzione del piano particolareggiato di Genova-Sampierdarena, relativo alla zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, approvato con regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138.

Art. 2.

Le costruzioni di cui all'art. 9 del suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale, sui fabbricati, purchè ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939.

Art. 3.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte già percette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PICCIONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.
Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione « Avv. Alfredo Svampa », con sede in Bologna, e approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Vista la domanda in data 14 febbraio 1950, con la quale il Presidente degli Ordini forensi di Bologna chiede il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Avv. Alfredo Svampa », con sede in Bologna, presso il Consiglio degli ordini forensi stessi;

Visto l'atto costitutivo della predetta Fondazione a rogito notar Edoardo Pilati, in data 21 novembre 1947, n. 21132, nonchè lo statuto allegato;

Considerato che la Fondazione in parola ha lo scopo di onorare e perpetuare la memoria dell'avv. Alfredo Svampa, con l'istituzione di un premio biennale da assegnarsi, mediante concorso, al miglior lavoro su un tema di diritto processuale civile fra i procuratori legali di Bologna di età inferiore agli anni 30;

Considerato che la finalità della Fondazione ed il largo favore da essa incontrato fra gli avvocati e procuratori di Bologna ne rendono opportuno il riconoscimento giuridico; che i mezzi finanziari già assicurati alla Fondazione risultano fin da ora sufficienti ad un sia pur modesto conseguimento di tale finalità e che lo schema di statuto contiene norme atte ad assicurarne il funzionamento;

Visto il voto n. 341 in data 17 aprile 1950, con il quale il Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole in merito al chiesto riconoscimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione « Avv. Alfredo Svampa », con sede in Bologna, presso il Consiglio degli ordini forensi di quella città, e ne è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1951
Registro Grazia e giustizia n. 6, *foglio n.* 349. — OLIVA

(1317)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1950.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della cannoniera « Giovannini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La cannoniera « Giovannini » è radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1950.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1950

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1951
Registro Marina n. 3, *foglio n.* 4.

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1951.

Suddivisione in sezioni censuarie del territorio del comune di Nibbiano (Piacenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 23 dicembre 1928, n. 3173;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 23 gennaio 1935, n. 88;

Ritenuta l'opportunità di suddividere il territorio del comune di Nibbiano, appartenente alla provincia di Piacenza, in due sezioni censuarie, ciascuna con mappa e tariffa propria;

Decreta:

Il territorio del comune di Nibbiano (Piacenza), agli effetti del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è suddiviso nelle seguenti sezioni censuarie, ciascuna con mappa e tariffa propria:

Sezione *A* (Nibbiano), formata dal territorio del capoluogo;

Sezione *B* (Trebecco), formata dal territorio della frazione Trebecco.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951
Registro Finanze n. 4, foglio n. 347. — LESEN

(1333)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1951.

Modificazione al decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, riguardante la revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini della determinazione del grado di segretario.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 31 stesso mese, concernente la revisione generale della classificazione dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini della determinazione del grado del segretario, con il quale, in base ai dati di popolazione, accertati dall'Istituto centrale di statistica a tutto il 31 dicembre 1947 ed in conformità alla tabella *A*), annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, vennero assegnati, al comune di Villalvernia (Alessandria), un segretario di 3ª classe; al comune di Caerano San Marco (Treviso) un segretario di 1ª classe ed al comune di Illasi (Verona) un segretario di 1ª classe;

Vista la lettera 24 ottobre 1950, servizio 1°, n. 22580, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la popolazione dei citati Comuni, calcolata al 31 dicembre 1947, in seguito a nuovi accertamenti, va rettificata come segue: Villalvernia, abitanti 1039; Caerano San Marco, abitanti 3984, Illasi, abitanti 3990;

Ritenuto che, per effetto di tali modifiche di popolazione ed in conformità alla tabella *A*), annessa alla suddetta legge n. 851, compete, a ciascuno dei Comuni stessi, un segretario di 2ª classe (grado VII);

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 814;

Visti gli articoli 176 e 178 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

L'elenco dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica, approvato con il succitato decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, è modificato come segue:

1) al comune di Villalvernia (Alessandria) è assegnato un segretario di 2ª classe (grado VII);

2) al comune di Caerano San Marco (Treviso), è assegnato un segretario di 2ª classe (grado VII);

3) al comune di Illasi (Verona) è assegnato un segretario di 2ª classe (grado VII).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1951.

Caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1950, n. 1165;

Decreta:

Art. 1.

La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale deve avere dimensioni, forme, caratteristiche e colori identici a quelli del modello depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato della viabilità ordinaria.

Tale targa è costituita da un lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni mm. 150 × 70.

Sulla targa, provvista ai quattro angoli di fori per il passaggio di chiodi, appaiono in nero:

in alto a sinistra, il periodo di validità;

in alto a destra, il numero di matricola;

nel mezzo, l'indicazione del Comune e della Provincia;

nella parte immediatamente inferiore, l'indicazione della categoria cui appartiere il veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di merci o carico agricolo);

al centro della targa il nome, cognome e la paternità del proprietario e la denominazione della ditta;

in basso, rispettivamente a sinistra e a destra, l'indicazione della tara e della portata, se trattasi di carri agricoli o di veicoli adibiti a trasporto merci;

in fondo a sinistra, l'indicazione della larghezza dei cerchioni;

nel centro, in basso, un foro per l'applicazione del contrassegno.

Art. 2.

Non potrà essere disposta la rinnovazione della targa se non siano trascorsi almeno due anni dall'acquisto da parte del proprietario del carro.

La targa potrà essere rinnovata prima, qualora occorra variare alcuna delle indicazioni prescritte dall'art. 1 del presente decreto ovvero le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

Se entro il biennio si verifichi un deterioramento della targa da attribuirsi a difetti di costruzione, la rinnovazione sarà effettuata gratuitamente.

Art. 3.

Alla sostituzione delle targhe, in applicazione delle norme di cui alla legge 24 dicembre 1950, n. 1165, si provvederà entro il 31 dicembre 1951.

Fino alla detta data, sarà consentito l'uso delle targhe che comunque abbiano le caratteristiche di cui all'art. 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4.

Il prezzo massimo di vendita della targa da parte dei Comuni è fissato in L. 620 oltre alla corresponsione della tassa di verifica di cui al quarto comma dell'art. 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Roma, addì 1° marzo 1951

Il Ministro: ALDISIO

(1424)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1951.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

a) Tar. 1 AR relativa all'assicurazione a premio vitalizio di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

b) Tar. 1 C relativa all'assicurazione a premio temporaneo di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

c) Tar. 1 ER relativa all'assicurazione vita intera a premio unico di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

d) Tar. 8 H relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un termine prestabilito se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

Alle tariffe di cui all'art. 1 saranno applicati dalla Società predetta i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe di cui alle lettere *a*) e *b*);

4 % del premio unico per la tariffa di cui alla lettera *c*);

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale assicurato per la tariffa di cui alla lettera *d*).

Roma, addì 6 marzo 1951

Il Ministro: TOGNI

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1951.

Cessazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, riguardante la pesca nelle acque dolci della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, con il quale viene disposto che la pesca nelle acque dolci delle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena non può essere esercitata con le reti le cui maglie siano inferiori a millimetri quindici di lato;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Lucca, concernenti la classificazione delle acque di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 1302 del 10 marzo 1951, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Lucca ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Lucca, l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 29 ottobre 1939 cessano di avere vigore nella provincia di Lucca il 31 marzo 1951.

Il Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1951

Il Ministro: SEGNI

(1332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Ortona (Chieti) la donazione di un'area di terreno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 febbraio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Ortona (Chieti) la donazione disposta in proprio favore di altri mq. 165 di terreno, facenti parte del corpo di terreno precedentemente donato all'Opera.

(1272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foggia di un mutuo di L. 126.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1339)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frosinone di un mutuo di L. 10.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1340)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di L. 13.415.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1341)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Livenza in comune di Portobuffolè (Treviso).

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1951, n. 145, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Livenza, in comune di Portobuffolè (Treviso), distinto in catasto sezione *B*, foglio II mapp. 237, della superficie di Ea. 0.03.10, ed indicato nell'estratto catastale in data 30 maggio 1950, in scala 1:2000, firmato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del succitato decreto.

(1302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Alberto Palombi di Luigi, nato a Benevento il 13 novembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1375)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione dell'ufficio fonotelegrafico di Marruci, frazione del comune di Pizzoli (L'Aquila)

In data 8 marzo 1951 è stato attivato l'ufficio fonotelegrafico di Marruci, frazione del comune di Pizzoli (L'Aquila), annesso alla locale ricevitoria postale, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Pizzoli, mediante il circuito n. 6434.

(1378)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Combattenti » del Vomero, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1951, il rag. Aniello Pasquale viene nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Combattenti » del Vomero, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Ennio Villone.

(1366)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Del Melfa » in Roccasecca e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1951, la Società cooperativa di consumo « Del Melfa » con sede in Roccasecca, costituita con rogito in data 30 dicembre 1944 del dott. Giuseppe Tempesta, notaio in Roccasecca, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il sig. Tommaso Abbate.

(1370)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio provinciale cooperative di produzione e lavoro », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1951, la Società cooperativa « Consorzio provinciale cooperative di produzione e lavoro », con sede in Genova, costituita con rogito 17 dicembre 1945, del notaio Luigi Masnada, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore.

(1371)

Scioglimento della Società cooperativa tra spedizionieri, rappresentanti e commessi « C. Colombo » in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1951, la Società cooperativa tra spedizionieri, rappresentanti e commessi « C. Colombo », con sede in Genova, costituita con rogito 13 dicembre 1945 del notaio Luigi Masnata, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore.

(1372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 68

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,82
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 23 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,90
Id. 3,50 % 1902	68,55
Id 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	71,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,875
Id. 5 % 1936	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	99,825
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 9/V/111 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 marzo 1935, n. 693 R/Gab., con cui al sig. Perathoner Antonio di Antonio, nato a Santa Cristina il 23 settembre 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pierantoni;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 13 e 15 novembre 1950 dai signori Pierantoni Adamo e Francesca figli del suddetto e di Runggaldier Marianna in atto residenti a Santa Cristina;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto della cessata Prefettura di Bolzano 29 marzo 1935, n. 693 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle persone dei richiedenti.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Pierantoni Adamo e Francesca di Antonio viene ripristinato nella forma tedesca di Perathoner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 gennaio 1951

Il Vice commissario del Governo: BENUSSI

(1091)

N. 9/V/1125 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 9 dicembre 1936, n. 1509 R/Gab., con cui al sig. Pfanzelter Francesco Michele di Francesco, nato a Nagold (Germania) il 14 giugno 1873, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Fanzari;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 gennaio 1951 dal sig. Fanzari Vittorio figlio del suddetto in atto residente a Laives;

Ritenuto che le ragioni addotte, dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto della cessata Prefettura di Bolzano 9 dicembre 1936, n. 1509 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla persona del richiedente.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Fanzari Vittorio di Francesco-Michele viene ripristinato nella forma tedesca di Pfanzelter.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie Sellaro Rosa di Giuseppe.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 gennaio 1951

Il Vice commissario del Governo: BENUSSI

(1095)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di undici borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro la tubercolosi, di bandire un concorso per il conferimento di undici borse di studio per tirocinii di addestramento nella lotta contro la tubercolosi da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi o che comunque dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta;

Visto l'art. 282 *d)* del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 31 ottobre 1937, contenente norme per la concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio n. 253;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 gennaio 1951, contenente modifiche alle norme di concessione di borse di studio per tirocinii di addestramento nella lotta contro la tubercolosi, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di undici borse di studio, una per l'estero di L. 200 mila e dieci per l'Italia di L. 100 mila da assegnarsi a medici chirurghi, addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Possono concorrere all'assegnazione delle borse i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia.

Le dieci borse di studio per l'Italia saranno assegnate ai dieci concorrenti, che abbiano dichiarato nella domanda di volere effettuare il tirocinio presso un istituto nazionale e che abbiano riportato le migliori votazioni in base al giudizio dell'apposita Commissione.

La borsa all'estero sarà concessa a favore del sanitario che abbia specificatamente indicato nella domanda di voler frequentare un istituto estero e che abbia conseguito la migliore votazione fra i concorrenti alla borsa di studio medesima.

Ciascun sanitario può chiedere di concorrere contemporaneamente nella stessa domanda sia alle borse per l'Italia che a quella all'estero; tuttavia, in caso di esito favorevole potrà usufruire di una sola di queste borse a sua scelta.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

Gli aspiranti per la concessione delle borse di studio a corredo delle domande dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non oltre il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio e la precisazione se intendono concorrere alla borsa di studio per l'estero ovvero a quelle per l'Italia. Nel caso un aspirante intendesse concorrere contemporaneamente sia alla borsa per l'estero sia a quelle per l'Italia dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra le borse stesse.

Assieme alla domanda i concorrenti dovranno curare lo inoltro dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia e per coloro, che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria (in originale o in copia notarile debitamente legalizzato);

f) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) tutti quei titoli accademici, scientifici e di carriera atti a dimostrare la speciale competenza nel campo della tubercolosi (avvertendo che di ognuna delle eventuali pubblicazioni dovranno essere esibite cinque copie);

h) un elenco in sei esemplari di tutti i documenti e titoli summenzionati.

I documenti devono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b)* *c)* *d)* devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Gli aspiranti, i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile in qualità di medici chirurghi presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*; in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'istituto stesso;

b) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande, che perverranno dopo la scadenza, di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari.

Art. 3.

Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sarà chiamata a presentare una graduatoria di merito dei concorrenti.

La Commissione sarà composta:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) dal capo della divisione tecnica per la lotta contro la tubercolosi presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un professore universitario di tisiologia;

e) da un professore universitario di igiene;

f) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare, a scopo di studio e per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre, un istituto italiano o estero di riconosciuta importanza, specializzato nel campo della tubercolosi o che svolga attività scientifica nel campo della tubercolosi stessa.

Il candidato vincitore della borsa di studio per l'estero prima di poter conseguire l'assegnazione della borsa di studio dovrà dare dimostrazione di conoscere la lingua della nazione dove intende recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Qualora il candidato vincitore della borsa di studio per l'estero non dia prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvederà all'assegnazione della borsa di studio al successivo graduato.

Al termine del tirocinio di studio e, in ogni caso, non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica una relazione

dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze. A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dell'istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario.

Art. 5.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà dell'Alto Commissariato di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma a richiesta dell'interessato.

Art. 6.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio dovranno essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del prefetto della Provincia in cui trovasi l'istituto frequentato o a mezzo delle autorità consolari, quando trattasi di istituto all'estero.

Art. 7.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono all'Alto Commissariato la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese (entro tre mesi se trattasi di istituto all'estero) dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a contestazioni di inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Registro Presidenza n. 46, *foglio n.* 7. — FERRARI

(1311)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti d'appello indicate, costituite come appresso:

1. — *Corte d'appello di Ancona*:

Assanti dott. Stefano, presidente di sezione Corte d'appello di Ancona, presidente;
Menichelli dott. Amorino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, componente;
Rubino prof. Domenico, dell'Università degli studi di Macerata, componente;
Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;
Barsanti avv. Alberto, del Foro di Ancona, componente;
Rapex dott. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;
Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente;
Stolfi prof. Mario, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente;
Ancidei avv. Alberto, del Foro di Ancona, componente supplente;
Ascoli avv. Corrado, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

Tallarigo dott. Cesare, presidente di sezione Corte d'appello di Bari, presidente;
Giancaspro dott. Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, componente;
Lefebvres de Clumieres prof. Antonio, dell'Università degli studi di Bari, componente;
Troccoli avv. Mario, del Foro di Bari, componente;
De Philippis avv. Giuseppe, del Foro di Bari, componente;
Parmigiani dott. Stefano, consigliere Corte d'appello di Bari, presidente supplente;
Liuzzi dott. Marzio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, componente supplente;
Giacobelli prof. Giacomo, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Russo-Frattasi avv. Carlo, del Foro di Bari, componente supplente;
Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*:

Papa dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte d'appello di Bologna, presidente;
De Paolis dott. Manfredo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, componente;
Carnacini prof. Tito, dell'Università degli studi di Bologna, componente;
Mauceri avv. Salvatore, del Foro di Bologna, componente;
Sbaiz avv.ssa Angiola, del Foro di Bologna, componente;
Sacchetti dott. Adolfo, consigliere Corte di appello di Bologna, presidente supplente;
Pace dott. Cosimo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, componente supplente;
Branca prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;
Scazzeri avv. Gaspare, del Foro di Bologna, componente supplente;
Pambieri avv. Luigi, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Binetti dott. Luigi, consigliere Corte d'appello di Brescia, presidente;
Pietrarota dott. Domenico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, componente;
Pugliese prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Milano, componente;
Reggio avv. Arturo, del Foro di Brescia, componente;
Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente;
Bellincioni dott. Alberto, consigliere della Corte d'appello di Brescia, presidente supplente;
Intonti dott. Gaetano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, componente supplente;
Barbero prof. Domenico, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente supplente;
Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente supplente;
Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Sanna dott. Eugenio Efisio, presidente di sezione Corte d'appello di Cagliari, presidente;
Lauro dott. Pasquale, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, componente;
Salis prof. Lino, dell'Università degli studi di Cagliari, componente;
Mereu avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente;
Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente;
Meloni dott. Antonio Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;

Coco dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;

Gasparri prof. Pietro, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;

Macciotta avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente supplente:

Loy avv. Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Petrone dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, presidente;

Busuito dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, componente;

Salemi prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo, componente;

Lo Porto avv. Epifanio, del Foro di Caltanissetta, componente;

Spataro avv. Francesco, del Foro di Caltanissetta, componente;

Borzì dott. Pasquale, consigliere Corte d'appello di Caltanissetta, presidente supplente;

Genovese dott. Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta, componente supplente;

Del Prete prof. Pasquale, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Lanza avv. Rosario, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;

Russo-Parino avv. Emanuele, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:

D'Angelo dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Catania, presidente;

Quattrocchi dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, componente;

Olivero prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Catania, componente ;

Tedeschi dell'Annunziata avv. Gaetano, del Foro di Catania, componente;

Naselli avv. Sante, del Foro di Catania, componente;

Gentile dott. Guglielmo, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente supplente;

Gusmano dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, componente supplente;

Virga prof. Pietro, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Muscarà avv. Edmondo, del Foro di Catania, componente supplente;

Bertocchi avv. Aldo, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:

Manfredi dott. Michele, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, presidente;

Ammirati dott. Luigi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, componente;

Lauria prof. Mario, dell'Università degli studi di Napoli, componente;

Panaro avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente;

Pelaggi avv. Gino, del Foro di Catanzaro, componente;

Sacchi dott. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;

Nigro dott. Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente supplente;

Romanelli prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;

Sapia avv. Orlando, del Foro di Catanzaro, componente supplente;

Cantafora avv. Alfredo, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:

Biondi dott. Emilio, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente;

Agostini dott. Agostino, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Firenze, componente;

Frosali prof. Raoul Alberto, dell'Università degli studi di Firenze, componente;

Maracchi avv. Diederigo, del Foro di Firenze, componente;

Ricci Armani avv. Camillo, del Foro di Firenze, componente;

Civiletti dott. Giovanni Battista, consigliere della Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;

Ponturo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, componente supplente;

Miele prof. Mario, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente;

Fortini avv. Ugo, del Foro di Firenze, componente supplente;

Turi avv. Giovanni, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:

Vallillo dott. Erennio, presidente di sezione presso la Corte d'appello di Genova, presidente;

Cacciapuoti dott. Antonio, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Genova, componente;

Satta prof. Salvatore dell'Università degli studi di Genova, componente;

De Gregori avv. Giovanni Battista, del Foro di Genova, componente;

Palummo avv. Nicola, del Foro di Genova, componente;

Donadu dott. Giovanni Antonio, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova, presidente supplente;

Deffenu dott. Alfredo Angelo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, componente supplente;

Casanova prof. Mario, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;

Zignoni avv. Gian Maria, del Foro di Genova, componente supplente;

Razeto avv. Gerolamo, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello de L'Aquila*:

D'Amico dott. Salvatore, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

Sclafani dott. Ulderico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente;

Galgano prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Martinez avv. Francesco, del Foro de L'Aquila, componente;

Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;

Colangelo dott. Abele, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente supplente;

De Aloysio dott. Armando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente supplente;

Gueli prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;

Carloni avv. Giovanni, del Foro de L'Aquila, componente supplente;

De Paulis avv. Giovanni, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:

Stasi dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Lecce, presidente;

Citti dott. Oronzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente;

Battaglini prof. Giulio, dell'Università degli studi di Bari, componente;

Mormando avv. Donato, del Foro di Lecce, componente;

Prati avv. Antonio, del Foro di Lecce, componente;

Piazzalunga dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Lecce, presidente supplente;

Cotugno dott. Biagio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente supplente;

Vocino prof. Corrado, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Flascassovitti avv. Nicola, del Foro di Lecce, componente supplente;

Santoro avv. Tommaso, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:
Laganà dott. Basilio, presidente di sezione della Corte di appello di Messina, presidente;
Siciliani dott. Michele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, componente;
Falzea prof. Angelo, dell'Università degli studi di Messina, componente;
Cutruneo avv. Giovanni, del Foro di Messina, componente;
Carrozza avv. Francesco, del Foro di Messina, componente;
Aragona dott. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Messina, presidente supplente;
Miceli dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, componente supplente;
Arena prof. Andrea, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Pisani avv. Pietro, del Foro di Messina, componente supplente;
Portino avv. Carmelo, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:
Raffaelli dott. Guido, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano, presidente;
Alfero dott. Leonardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente;
Biondi prof. Biondo, dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, componente;
Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente;
De Ferrari avv. Giovanni Battista, del Foro di Milano, componente;
Vinci dott. Carmelo Empedocle, consigliere della Corte d'appello di Milano, presidente supplente;
Dosio dott. Lamberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente supplente;
Pisapia prof. Domenico, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;
Dessalles avv. Carlo, del Foro di Milano, componente supplente;
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:
Valenzano dott. Saverio, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli, presidente;
De Nigris dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, componente;
Petrocelli prof. Biagio, dell'Università degli studi di Napoli, componente;
Borselli avv. Edgardo, del Foro di Napoli, componente;
Cicatelli avv. Orazio, del Foro di Napoli, componente;
Favara dott. Ettore, consigliere della Corte d'appello di Napoli, presidente supplente;
Covelli dott. Eugenio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, componente supplente;
Sandulli prof. Aldo, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Granucci avv. Vittorio, del Foro di Napoli, componente supplente;
Della Pietra avv. Lelio, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:
Spataro dott. Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Palermo, presidente;
De Tommasi dott. Felice, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, componente;
Scaduto prof. Gioacchino, dell'Università degli studi di Palermo, componente;
Di Palma avv. Luigi, del Foro di Palermo, componente;
Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente;
Montalto dott. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Palermo, presidente supplente;
Nobile dott. Ettore, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, componente supplente;
Musotto prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Salerno avv. Franco, del Foro di Palermo, componente supplente;
Alesi avv. Emanuele, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:
Berarducci dott. Michelangelo, presidente di sezione della Corte d'appello di Perugia, presidente;
Mattioli dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente;
Frè prof. Giovanni Carlo, dell'Università degli studi di Perugia, componente;
Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente;
Clementi avv. Giovanni, del Foro di Perugia, componente;
Costantino dott. Ambrogio, consigliere della Corte d'appello di Perugia, presidente supplente;
Carlevaris dott. Armando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente supplente;
Furno prof. Carlo, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Angeli avv. Giuseppe, del Foro di Perugia, componente supplente;
Pasquariello avv. Giacomo, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:
Di Lauro dott. Vincenzo, presidente di sezione della Corte d'appello di Potenza, presidente;
Zannotti dott. Attilio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, componente;
D'Eufemia prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, componente;
Rotunno avv. Giuseppe, del Foro di Potenza, componente;
Tamburrini avv. Antonio, del Foro di Potenza, componente;
De Lise dott. Paolo, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;
De Mattia dott. Michele, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, componente supplente;
Dell'Andro prof. Renato, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Scognamiglio avv. Ettore, del Foro di Potenza, componente supplente;
Morlino avv. Aldo, del Foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:
Caccavale dott. Paolo, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma, presidente;
Salvio dott. Riccardo, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Roma, componente;
Betti prof. Emilio, dell'Università degli studi di Roma, componente;
De Mauro avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;
Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma, componente;
Azzone dott. Enrico, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Peronaci dott. Aldo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
Santoro Passarelli prof. Francesco, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Sabatini avv. Giuseppe, del Foro di Roma, componente supplente;
Uras avv. Domenico, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:
De Litala dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, presidente;
Prassone dott. Luigi, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Torino, componente;
Bodda prof. Pietro, dell'Università degli studi di Torino, componente;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente;

Risso avv. Mario, del Foro di Torino, componente;
Dematteis dott. Francesco, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, presidente supplente;
Datta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, componente supplente;
Deiana prof. Giammaria, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Andreis avv. Michele, del Foro di Torino, componente supplente;
Montel avv. Alberto, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:
Assante dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di appello di Trento, presidente;
Prati dott. Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento, componente;
Guicciardi prof. Enrico, dell'Università degli studi di Padova, componente;
Fuganti avv. Alfredo, del Foro di Trento, componente;
Zadra avv. Renzo, del Foro di Trento, componente;
Giacomelli dott. Giuseppe, primo pretore di Trento, presidente supplente;
Mauro dott. Alessandro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, componente supplente;
Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Bonani avv. Mario, del Foro di Trento, componente supplente;
Cristanelli avv. Enrico, del Foro di Trento, componente supplente.

22. — *Corte di appello di Venezia*:
Sommella dott. Armando, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente;
Tissi dott. Guido, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Venezia, componente;
Trabucchi prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente ;
Anzil avv. Aristide, del Foro di Venezia, componente;
Bassi avv. Gino, del Foro di Venezia, componente;
Grieb dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente supplente;
Grisolia dott. Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, componente supplente;
Carrara prof. Luigi, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Biga avv. Antonio, del Foro di Venezia, componente supplente;
Schenato avv. Giovanni, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 7 febbraio 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1951
Registro Grazia e giustizia n. 7, *foglio n.* 350. — OLIVA

(1425)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 11888 del 10 luglio 1950, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 23494 del 3 settembre 1947, modificato con decreti prefettizi n. 17847 del 28 ottobre 1950, n. 14086 del 2 novembre 1950, n. 19768 del 18 novembre 1950 e del 12 dicembre 1950, n. 241 del 5 gennaio 1951, n. 1937 del 24 gennaio 1951 e 3150 del 24 gennaio 1951;

Visto che in seguito alla rinuncia dell'assegnatario, si è resa vacante la condotta di Castel San Niccolò e tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti e delle dichiarazioni di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 11888 del 10 luglio 1950, e successive variazioni, il dott. Bini Brunetto è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Castel San Niccolò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 26 febbraio 1951

Il prefetto: FRANCI

(1159)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria del concorso a sedici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 22085 e 22085/1 del 1° luglio 1950;
Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a sedici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 40078 del 15 dicembre 1949, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

1. Pagano dott. Mario: Laino Castello.

Cosenza, addì 17 febbraio 1951

p. *Il prefetto*: MISTRUZZI

(1109)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.